DECISIONE N. 755/76/CECA DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1976

relativa al rinvio temporaneo della data di esigibilità del prelievo sulla produzione di acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ed in particolare gli articoli 49 e 50,

previo parere del Consiglio,

considerando che la decisione 2/52 [1], articolo 4, rende esigibile il versamento del prelievo il 25 del mese successivo al mese di produzione ;

considerando il carattere particolarmente accentuato della diminuzione dei prezzi e del deterioramento delle condizioni di vendita sul mercato dell'acciaio che portano ad un'insufficienza delle entrate delle imprese e quindi a difficoltà temporanee di tesoreria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo unico

In deroga all'articolo 4, comma 2, della decisione 2/52 dell'Alta Autorità della CECA, il prelievo dovuto sulla produzione di acciaio dei mesi da marzo 1976 a dicembre 1976 sarà esigibile il 25 del terzo mese successivo a quello di produzione. Il prelievo sulla produzione dei mesi di novembre e dicembre 1976 sarà esigibile alle stesse date di quello dovuto sulla produzione dei mesi di gennaio e febbraio 1977, rispettivamente cioè il 25 febbraio e il 25 marzo 1977.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1976.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 3.